

## Anticipazione per prima casa

### Aderente settore pubblico iscritto/a a un fondo pensione chiuso

L'anticipazione nella previdenza complementare è l'erogazione di una parte della posizione individuale prima che siano maturati i requisiti per il pensionamento. Ciò è possibile per rimborsare le spese relative all'**acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli/le figlie.**

 <b>Requisiti</b>	<p>&gt; Partecipazione a una forma di previdenza complementare da almeno otto anni</p> <p><b>Attenzione:</b> per prima casa si intende la casa ove risulta la residenza anagrafica. Qualora non vi fosse ancora la residenza, l'aderente deve esplicitare l'intenzione di voler trasferire la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile entro 18 mesi.</p>		
 <b>Prestazione</b>	<p>&gt; Fino al <b>100%</b> della posizione maturata in base alla documentazione presentata</p> <p>L'importo richiesto in anticipazione non può essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata.</p> <p>L'anticipazione viene concessa in base al capitale effettivamente versato al fondo pensione e non con riferimento ad accantonamenti di natura figurativa come per alcuni rapporti di lavoro (insegnanti di scuola elementare, media o superiore), per i quali il TFR viene accantonato presso l'INPS e conferito al fondo pensione solo per effetto della cessazione del rapporto di lavoro presso pubbliche amministrazioni.</p>		
 <b>Modalità di richiesta</b>	<p>Compilazione del modulo previsto dal singolo fondo pensione messo a disposizione sul relativo sito web e consegna di tutta la documentazione richiesta, per esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; <b>per l'acquisto:</b> atto notarile (rogito, ecc.)</li> <li>&gt; <b>per la costruzione:</b> dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per certificare la costruzione della prima casa di abitazione</li> <li>&gt; <b>per la ristrutturazione:</b> attestato per certificare che i lavori eseguiti rientrano tra quelli autorizzati ai sensi delle lettere a, b, c, d del comma 1 dell'art. 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.</li> </ul> <p><b>Importante:</b> ti invitiamo a verificare il modulo di richiesta del fondo pensione di riferimento per la lista completa dei documenti da allegare.</p>		
 <b>Tassazione</b>	<b>Fino al 31.12.2000</b> tassazione separata sull'imponibile <sup>1</sup>	<b>Dal 01.01.2001 al 31.12.2017</b> tassazione separata sull'imponibile <sup>2</sup>	<b>Dal 01.01.2018</b> 23% sull'imponibile <sup>3</sup>
 <b>Tempistica di liquidazione</b>	<p>Il termine massimo entro il quale viene liquidata la prestazione dal momento del ricevimento della richiesta correttamente compilata viene stabilito dal singolo fondo pensione. Ti invitiamo a verificare la documentazione specifica del tuo fondo pensione di appartenenza.</p>		
 <b>Note</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Le anticipazioni possono essere richieste più volte, anche nello stesso anno, nel limite massimo previsto.</li> <li>&gt; La somma prelevata a titolo di anticipazione va ovviamente a ridurre la posizione individuale e quindi la futura prestazione pensionistica.</li> <li>&gt; Non vengono accettate richieste finalizzate all'estinzione di contratti di mutuo.</li> <li>&gt; In caso di presenza di contratti di finanziamento (cessione del quinto) la prestazione è interamente cedibile.</li> </ul>		

<sup>1</sup> Per imponibile si intende il montante maturato fino al 31.12.2000 al netto dei contributi del/della lavoratore/lavoratrice inferiori al 4% della retribuzione e della franchigia sul TFR.

<sup>2</sup> Per imponibile si intende il montante maturato dal 01.01.2001 al 31.12.2017 comprensivo dei rendimenti e al netto dei contributi non dedotti.

<sup>3</sup> Per imponibile si intende il montante maturato dal 01.01.2018 al netto dei redditi già assoggettati a tassazione (rendimenti e contributi non dedotti).